



COMUNE di CALLIANO

Provincia di Trento

Determinazione n. 14 di data 16.04.2025
del Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: Dipendente Michele Frizzera. Autorizzazione allo svolgimento di attività extra lavorativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con nota di data 05.03.2025 pervenuta il 06.03.2025 prot. n. 1194 il dipendente signor Michele Frizzera - assunto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di cuoco cat. B livello evoluto - ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di un'attività extra lavorativa, disciplinata da un contratto di lavoro intermittente, presso la ditta Emotion Events s.n.c. - con sede ad Egna (BZ) via Isola di Sopra n. 17;

considerato che per la generalità dei rapporti di pubblico impiego a tempo pieno ed a tempo parziale superiore al 50% di quello ordinario (con l'eccezione prevista per i lavoratori a tempo parziale), sussiste il principio generale di esclusività della prestazione di lavoro dei pubblici dipendenti;

visto l'articolo 108 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., che, nel disciplinare i casi di incompatibilità, precisa quanto segue:

- a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;
- b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
- c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
- d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- e) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro. È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio;

- f) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo il conferimento di incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione;

dato atto che i commi 6 e 7 del suddetto articolo 108 prevedono, inoltre, che i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2 non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 30.000,00;

visto l'art. 27 del regolamento organico del personale dipendente rubricato "Attività compatibili" che prevede la possibilità per i dipendenti degli enti locali di svolgere prestazioni occasionali e saltuarie rese a favore di soggetti pubblici o privati, purché l'incarico venga svolto fuori dall'orario di lavoro;

verificati i presupposti giuridici alla luce della normativa surriferita e considerato, in particolare, che:

- l'attività per la quale si chiede l'autorizzazione ha carattere occasionale e saltuario;
- l'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro presso l'ente;
- l'impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, non influisce sugli obblighi del dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Comune;
- il tipo di attività, per tipologia e durata, non sembra possa influire sul normale rendimento lavorativo del dipendente
- allo stato attuale delle informazioni, non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del dipendente signor Michele Frizzera autorizzando lo stesso allo svolgimento di attività extra lavorativa presso la ditta Emotion Events s.n.c. - con sede ad Egna (BZ) via Isola di Sopra n. 17 - fino al 30 ottobre 2025;

visto il parere reso dal Servizio personale del Consorzio dei comuni trentini prot. n. 918 di data 18.02.2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30.12.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, corredato dalla nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

vista la deliberazione n. 2 di data 15.01.2025 della Giunta comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027

visto il regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 29.11.2004, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.05.2018;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il dipendente signor Michele Frizzera, assunto a tempo pieno ed indeterminato in qualità di cuoco cat. B livello evoluto, allo

svolgimento di attività extra lavorativa presso la ditta Emotion Events s.n.c. - con sede ad Egna (BZ) via Isola di Sopra n. 17 - fino al 30 ottobre 2025;

2. di dare evidenza che l'attività svolta dovrà essere esercitata saltuariamente ed occasionalmente, e non potrà interferire o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;
3. di dare atto che l'attività esercitata dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e con esclusione di utilizzo di strutture e mezzi dell'ente, come previsto dalla normativa vigente;
4. di dare atto che il dipendente è tenuto a dichiarare, alla scadenza del termine fissato nel presente provvedimento, il reddito percepito ai fini della verifica di cui all'art. 108 co. 6 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
5. di riservarsi di effettuare controlli e di richiedere al dipendente eventuale documentazione finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione, tra cui il numero di giornate e le ore svolte;
6. di precisare che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti in materia di "Anagrafe delle prestazioni" ed alle pubblicazioni sul sito web istituzionale, ai sensi delle disposizioni vigenti;
7. di inviare copia della presente al dipendente per opportuna conoscenza;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo alla data di sottoscrizione non comportando impegno di spesa;
9. di dare atto che, trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, è ammesso ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'articolo 409 c.p.c. in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott.ssa Federica Bortolin -
